



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**  
*PROVINCIA DI PISA*

**DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 40 DEL 06/08/2014**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014**

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno sei del mese di **Agosto**, alle ore 18:00, nella sede comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

**(omissis il verbale)**

PRESIEDE il SINDACO dott. . TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
<b>1.</b>	TOTI GABRIELE	X		<b>11.</b>	MORETTI GIORGIO	X	
				<b>12.</b>	FANTOZZI LAURA	X	
<b>2.</b>	TURINI GRAZIANO	X		<b>13.</b>	MOLA LUIGI	X	
<b>3.</b>	NARDINELLI GIULIO	X		<b>14.</b>	ROSSI AURORA	X	
<b>4.</b>	BONCIOLINI CHIARA	X		<b>15.</b>	GIOSAFAT SCADUTO		X
<b>5.</b>	GROSSI FEDERICO	X		<b>16.</b>	DE MONTE CRISTINA	X	
<b>6.</b>	NELLI ANDREA	X		<b>17.</b>	TRASSINELLI LUCA	X	
<b>7.</b>	BOLDRINI DAVID	X		<b>18.</b>			
<b>8.</b>	MEROLA LIDA	X		<b>19.</b>			
<b>9.</b>	MAFFEI VERONICA	X		<b>20.</b>			
<b>10.</b>	BERTONCINI ANTONIO	X		<b>21.</b>			
						<b>16</b>	<b>1</b>

ne risultano **PRESENTI** n. 16 e **ASSENTI** n. 1.

**PARTECIPA** il dott. ANTONIO PELLEGRINO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria (I.MU.) basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO, altresì, l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTI:

- il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228 del 23.12.2012 che riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13;
- il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificato dal comma 707 lettera b) della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che recita "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 ...";

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;

Preso atto che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. consentono ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante dall'imposta municipale propria deve garantire al Comune un gettito adeguato alle necessità del Bilancio di Previsione 2014;

VISTE LE MODIFICHE introdotte dalla Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, commi dal 707 al 718;

RITENUTO pertanto di stabilire, nell'ambito della propria potestà regolamentare, in base alle motivazioni ed alle modifiche indicate nella premessa del presente atto, l'aliquota ordinaria dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2014, nella seguente misura del **10,00 per mille** ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate:

**a) Aliquota pari al 6,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (soltanto per le categorie catastali A/1 A/8 A/9)**

Per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono 200,00 euro . Detta detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**b) aliquota pari a ZERO (ESENTI) per le abitazione principale di categoria A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze .**

Per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze:

- l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- l'unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

- gli alloggi sociali e relative pertinenze come disciplinati dal D.M infrastrutture del 22.04.2008.

**c) aliquota pari a ZERO (ESENTI) per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura**

**d) aliquota pari a ZERO (ESENTI) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Tali immobili sono esenti fino a che permane la destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati. Per espressa previsione normativa l'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione della dichiarazione.**

**e) Aliquota pari allo 10,6 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) rientranti nelle seguenti fattispecie:**

- tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;
- prive di contratto di locazione registrato;
- ceduta in comodato gratuito a terzi ad eccezione di quelle concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

**f) Aliquota pari al 8,8 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.**

**g) Aliquota pari al 9,5 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.**

**h) Aliquota pari al 9,00 per mille per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1(negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali).**

**i) Aliquota pari al 7,6 per mille per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi 3 anni di attività dalla data di insediamento della nuova attività produttiva che dovrà risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio. Si applica la stessa aliquota anche agli immobili di categoria C1, D e C3 concessi in locazione e destinati all'insediamento di nuove attività produttive, artigianali e commerciali ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico.**

**l) l'aliquota pari al 4,5 per mille per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, mediante l'intervento della Società "Domus Sociale" nonché del Comune di Castelfranco di Sotto, in qualità di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 qualora non già consegnata lo scorso anno.**

**m) aliquota pari al 4,6 per mille agli immobili di natura commerciale, non locati, ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico a condizione che il proprietario dell'immobile manifesti la propria volontà a concedere l'immobile in questione in comodato gratuito all'Ente ai fini dello svolgimento di attività rivolte alla valorizzazione ed al rilancio del centro storico, nel rispetto delle linee guida che l'Amministrazione definirà con apposito bando. La predetta manifestazione di interesse da parte del soggetto passivo dovrà essere comunicata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno corrente.**

PRESA visione del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 15.06.2012, modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 23.07.2013;

VISTO che il Ministero con nota del 15 luglio 2014 ha reso noto che nel corso della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 10 luglio 2010 è stato espresso PARERE FAVOREVOLE (ai sensi dell'articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) su conforme richiesta

pervenuta dall'A.N.C.I. sull'ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Mola, Rossi, De Monte, Trassinelli), astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e nei termini di legge;

### ***DELIBERA***

1. DI STABILIRE, nell'ambito della propria potestà regolamentare, in base alle motivazioni ed alle modifiche indicate nella premessa del presente atto, l'aliquota ordinaria dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2014, nella seguente misura del **10,00 per mille** ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate:

**a) Aliquota pari al 6,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze (soltanto per le categorie catastali A/1 A/8 A/9)**

Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono 200,00 euro . Detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**b) aliquota pari a ZERO (ESENTI) per le abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze .**

Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze:

- l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- l'unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.
- gli alloggi sociali e relative pertinenze come disciplinati dal D.M. infrastrutture del 22.04.2008.

**c) aliquota pari a ZERO (ESENTI) per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura**

**d) aliquota pari a ZERO (ESENTI) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Tali immobili sono esenti fino a che permane la destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati. Per espressa previsione normativa l'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione della dichiarazione.**

**e) Aliquota pari allo 10,6 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) rientranti nelle seguenti fattispecie:**

- tenute a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;
- prive di contratto di locazione registrato;

- ceduta in comodato gratuito a terzi ad eccezione di quelle concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

**f) Aliquota pari al 8,8 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.**

**g) Aliquota pari al 9,5 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze (ad eccezione di quelle A10) locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.**

**h) Aliquota pari al 9,00 per mille per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1(negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali).**

**i) Aliquota pari al 7,6 per mille per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi 3 anni di attività dalla data di insediamento della nuova attività produttiva che dovrà risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio. Si applica la stessa aliquota anche agli immobili di categoria C1, D e C3 concessi in locazione e destinati all'insediamento di nuove attività produttive, artigianali e commerciali ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico.**

**l) l'aliquota pari al 4,5 per mille per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98, mediante l'intervento della Società "Domus Sociale" nonché del Comune di Castelfranco di Sotto, in qualità di conduttore, al fine di soddisfare le esigenze abitative di soggetti in stato di necessità. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2013 qualora non già consegnata lo scorso anno.**

**m) aliquota pari al 4,6 per mille agli immobili di natura commerciale, non locati, ubicati nel centro storico così come delimitato dal Regolamento urbanistico a condizione che il proprietario dell'immobile manifesti la propria volontà a concedere l'immobile in questione in comodato gratuito all'Ente ai fini dello svolgimento di attività rivolte alla valorizzazione ed al rilancio del centro storico, nel rispetto delle linee guida che l'Amministrazione definirà con apposito bando.**



**La predetta manifestazione di interesse da parte del soggetto passivo dovrà essere comunicata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno corrente.**

2. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate all'art.10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito nella legge n. 64 /2013.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Con:

voti favorevoli n. 12;

voti contrari n. 4 (Mola, Rossi, De Monte, Trassinelli);

astenuiti nessuno;

su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

### ***DELIBERA***

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

ANTONIO PELLEGRINO

IL SINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.